Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 9 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 9 DICEMBRE 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive di due componenti del Comitato nazionale per le scienze matematiche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

(11573)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1206.**

Modifiche all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, è sostituito dai seguenti commi:

« Può essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.

Può inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionari di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di età o per infermità, purchè non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.

Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 15 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1207.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna della Sapienza », nel comune di Marsala.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 11 febbraio 1967, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 6 e 8 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna della Sapienza », in borgo Sappusi del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1208.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria a Romituzzo, nel comune di Poggibonsi.

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Colle Val d'Elsa in data 1° marzo 1967, integrato con altro in pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 1° ottobre 1967 e 12 gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria a Romituzzo, in comune di Poggibonsi (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 10. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Maser.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 agosto 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la zona alta e la zona pianeggiante del territorio del comune di Maser;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maser;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè la parte alta oltre a costituire una zona collinare di eccezionale bellezza e di rilevante interesse paesistico, rappresenta per tutto il pendio sovrastante la provinciale n. 84 di Villa Barbaro, ed in particolare nel tratto a cavaliere della suddetta strada, tutta intervallata da ville monumentali — tra cui la palladiana Barbaro, ora Volpi — e caratteristici borghi e colmelli, un complesso di grande valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

La zona pianeggiante, inoltre, compresa tra la strada provinciale di cui sopra e la statale n. 284 rappresentata dal triangolo con vertice al confine del comune di Asolo e base sulla strada comunale di Coste — via Cal di Roro —, costituisce, per tutto il suo perimetro un belvedere sulla città ed il colle di Asolo, quasi sempre una delle più preziose bellezze panoramiche d'Italia;

Decreta:

La parte alta e la zona pianeggiante del territorio del comune di Maser hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

zona di collina - Tutto il territorio comunale a nord della strada provinciale n. 84 Asolo-Cornuda, denominata di Villa Barbaro, con limite sud alla strada suddetta, dal confine con Asolo al bivio di Coste, ed a 100 metri oltre l'asse stradale della stessa, dal bivio di Coste al confine con Cornuda;

zona di pianura - Tutta la superficie compresa tra il confine col comune di Asolo a ovest, la strada provinciale n. 84 di villa Barbaro a nord; la strada comunale di Coste o via Cal di Roro ad est, la strada statale n. 284 a sud, con un'appendice ad est di via Cal di Roro ed a nord della Schiavonesca-Marosticana di metri 100 dall'asse stradale di quest'ultima fino all'incrocio con la strada provinciale n. 1 per Maser.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Maser provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI VENEZIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 60

della seduta del giorno 3 agosto 1967 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) MASER - Riesame della proposta di vincolo di cui al verbale n 55 del 26 maggio 1966.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso

(*Omissis*).

A sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela delle sottoindicate zone del comune di Maser, entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella allegata planimetria:

zona di collina: tutto il territorio comunale a nord della strada provinciale n. 84 Asolo-Cornuda, denominata di Villa Barbaro, con limite sud alla strada suddetta, dal confine con Asolo al bivio di Coste, ed a 100 metri oltre l'asse stradale della stessa, dal bivio di Coste al confine con Cornuda;

zona di pianura: tutta la superficie compresa tra il confine col comune di Asolo a ovest, la strada provinciale n. 84 di Villa Barbaro a nord, la strada comunale di Coste o via Cal di Roro ad est, la strada statale n. 284 a sud, con un'appendice ad est di via Cal di Roro ed a nord della Schiavonesca-Marostica di metri 100 dall'asse stradale di quest'ultima fino all'incrocio con la strada provinciale n. 1 per Maser.

La proposta per la zona collinare viene approvata da tutti i presenti, astenuto il vice sindaco di Fonte.

Per la zona invece di pianura, votano a favore tutti i membri permanenti della commissione, eccetto il sindaco di Maser, che esprime voto contrario per tutto il territorio ad est della strada, via Bosco, congiungente la frazione di Crespignaga con la statale n. 284 Schiavonesca-Marosticana.

(11341)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 10 marzo 1967, n. 332, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Salicelle » nei comuni di Caivano ed Afragola, che si snoda dalla strada provinciale « Gaudiello » fino alla provinciale « circonvallazione di Afragola » con uno sviluppo di km. 3+400;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 2023, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) e lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Salicelle » nei comuni di Caivano ed Afragola, che si snoda dalla provinciale « Gaudiello » fino alla provinciale « circonvallazione di Afragola », con uno sviluppo di km. 3+400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11450)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di una capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(11446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 novembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Felice Ciancio Villardita, console onorario di Liberia ad Augusta.

(11387)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « R. G. »

L'esplosivo da mina denominato « R. G. », fabbricato dalla ditta Raia Giuseppe nel proprio stabilimento *sito in località* Salinella di Enna, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambiente grisoutoso — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11392)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « 3 P »

L'esplosivo da mina denominato « 3 P », fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambiente grisoutoso — ed inscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11393)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Sabinite extra potenziata »

L'esplosivo da mina denominato « Sabinite extra potenziata », fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, con esclusione dell'impiego in ambiente grisoutoso, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11394)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Tonite C »

L'esplosivo da mina denominato « Tonite C », fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casal bordino (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambiente grisoutoso — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11395)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.898.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11472)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.271.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11473)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.485.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giorgio Mietto, nato a Teolo (Padova) il 23 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Padova il 6 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dott.ssa Mazzanti Nedda, nata a Prato (Firenze) il 15 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 1° luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

Il dott. Marcellini Domenico, nato a Quirquinchos (Argentina) il 4 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 13 giugno 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(11404)

La dott.ssa Rondinone Renata, nata a Mombaruzzo (Asti) il 18 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Genova il 18 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

Il dott. Pogliani Giacomo, nato a Padova il 2 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 21 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

Il dott. Palmieri Luciano, nato a Bologna il 14 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 26 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11405)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 91 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4152/R in data 30 settembre 1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Fabo-Arsenol*, 10 fiale × 1 cc.; 10 fiale × 2 cc.; 10 fiale × 5 cc.	Farmindustria Bologna, via Pratello, 23, Bologna	1- 3-1948	1157	4- 6-1968
2	*Lecivit B* 12, flac. da g. 100 di scir.	S.A.L.F., via Tiraboschi, 57, Bergamo	21- 7-1961	1126	3- 5-1968
3	*Guaiavanil*, 6 fiale × 2 cc.	Lab. Bioch. Croce Bianca, via Monte Ortigara, 22, Brescia	10- 4-1958	13757	31- 8-1968
4	*Guaiavanil*, 6 supposte da g. 1,5	Id.	10- 4-1958	13757/B	31- 8-1968
5	*Guaiavanil*, 6 supposte da g. 1,5 con chinino . .	Id.	3- 1-1959	13757/C	31- 8-1968
6	*Guaiavanil*, 6 supp. da g. 2 con chinino . .	Id.	3- 1-1959	13757/C-1	31- 8-1968
7	*Neurocalcio*, flac. da g. 200 scir.	Ist. Farmacobiol. Malesci, via Paisiello, 8/10, Firenze	15-12-1956	11992	8- 7-1968
8	*Solufillina*, 5 fiale × 2 cc. da g. 0,50, flac. gocce × 20 cc.	Id.	9- 5-1950	3303	8- 5-1968
9	*Solufillina*, 20 compresse da g. 0,20, tipo semplice	Id.	3-11-1954	3303/A	8- 5-1968
10	*Solufillina*, 5 supp. da g. 0,60 t. semplice	Id.	3-11-1954	3303/B	8- 5-1968
11	*Solufillina*, 5 supposte da g. 0,60, tipo sedativo .	Id.	3-11 1954	3303/C	8- 5-1968
12	*Solufillina*, 20 compresse da g. 0,20, tipo sedativo	Id.	3-11-1954	3303/C	8- 5-1968
13	*Strofodin*, 3 fiale × 3,5 cc. + 3 fiale × 2 cc. . .	Id.	7-11-1958	12513	8- 7-1968
14	*Tonocor*, 5 fiale × 1 cc.	Isola - Ist. Bioter. Internaz., viale Pio VII, 50, Genova-Quarto	29- 8-1959	912	13- 7-1968
15	*Zillijodina B1 Fosforilata*, flac. gocce × 20 ml. .	Zilliken & C., via F. Nullo n. 23, Genova-Quarto	12- 1-1952	405/A	17- 3-1967
16	*Zillijodina B1 Fosforilata*, 5 e 10 fiale × 1 ml. .	Id.	26- 7-1955 11- 4-1958	405/C	17- 3-1967
17	*Zillijodina B1 Fosforilata*, 5 e 10 fiale × 3 ml. . .	Id.	26- 7-1955 11- 4-1958	405/D	17- 3-1967
18	*Zillijodina B1 Fosforilata*, 5 e 10 fiale × 5 ml. . .	Id.	26- 7-1955 11- 4-1958	405/E	17- 3-1967
19	*Glucofosfantina* (tipo semplice), 10 fiale × 2 cc.; 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Lab. Farmac. C. T., via Dante Alighieri, 51 Sanremo (Imperia)	1- 7-1947 10- 7-1947	682	5- 4-1968
20	*Nembutal*, 100 capsule da g. 0,10; 100 capsule da g. 0,05	Abbott (già registrata a nome della ditta Abbott Laboratories North Chicago - USA) Campoverde di Aprilia (Latina)	13- 5-1952	2690	8- 1-1967
21	*Sintosulfa* flac. da 120 cc. di sospens. uso orale al 5%	Azienda Farmaceutica Italiana (già registrata a nome della ditta Sintex-Farm), piazzale Gambara, 7/8, Milano	22- 9-1961	11837/A	24- 9-1968
22	*Norden*, 4 confetti da g. 0,30	Byk Gulden Italia - S.p.A., via Accademia, 26/32, Milano	19- 6-1965	2588/A	10- 6-1968
23	*Esaicdina B* 1, 5 fiale × 1 cc. di 1° grado; 5 fiale × 2 cc. di 2° grado; flac. gocce × g. 30 uso orale	Cooperativa Farmaceutica, via Passione, 8, Milano	26- 8-1950	3776	15- 6-1967
24	*Cortisone Ciba*, flac. da mg. 500 in 20 cc. sospens.	Ciba Industria Chimica - S.p.A., via Oropa, 4, Milano	19- 1-1951	4288	31- 5-1968
25	*Cortisone Ciba*, 3 fiale da 1 cc. × mg. 10	Id.	15-10-1952	4288/A	31- 5-1968
26	*Cortisone Ciba*, 20 compresse da mg. 25	Id.	4- 1-1954	4288/B	31- 5-1968
27	*Asturidon* (*elisir*), flac. × 120 cc.	Cilag Chemie Italiana, via Cosenza, 5, Milano	11- 6-1962	15641	29-12-1967
28	*Polispasmina*, 2 e 5 supposte	Ellea - Lab. Chimico Biologico (già registrata a nome della ditta Albi Terapeutici), via Schiaparelli, 1, Milano	27- 3-1953 lett. 16-10-1953	7579	24- 5-1968
29	*Euromazina*, 25 e 50 confetti da mg. 16	Farmaceutici Europa, via Vinc. Monti, 79/3, Milano	23- 1-1960	14910	30-12-1963
30	*Euromazina*, 5 e 10 supposte da mg. 40	Id.	23- 1-1960	14910/A	30-12-1963
31	*Calcium Glugonate*, 5 fiale × 10 cc.	Lakeside di Wisconsin (U.S.A.), via Imperia, 35, Milano	14-10-1947	890	14-12-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
32	*Valtomicina* flac. da g. 50 di polvere aromatizzzata	Farmaceutici Midy, via G. B. Piranesi, 38, Milano	5- 2-1960 27- 3-1961	16632/A	14- 2-1968
33	*Valtomicina* 4 supposte da g. 0,5 per adulti . . .	Id.	5- 2-1960 27- 3-1961	16632/C	14- 2-1968
34	*Valtomicina*, 4 supp. da g. 0,25 uso pediatr. . . .	Id.	5- 2-1960 27- 3-1961	16632/C-1	14- 2-1968
35	*Valtomicina* 300, flac. gocce × 5 cc. per preparaz., estemporanea uso orale	Id.	12- 5-1961	16632/D	14- 2-1968
36	*Istalgil* (*linimento*), flac. da g. 50	Far. MOR Dr. M.& S. Moretti viale Matteotti 2 Cusano Milanino (Milano)	25- 8-1961	1673	5- 3-1968
37	*Pulmostene*, flac. da g. 150 di sciroppo . . .	Id.	21- 8-1961	13325	5- 3-1968
38	*Neotens*, 25 compresse da 0,40 . . .	Id.	26- 8-1961	2480	5- 3-1968
39	*Dermol*, tubo da g. 30 di crema . . .	Id.	26- 9-1961	12837	5- 3-1968
40	*Bardanal*, flac. sciroppo da g. 180 (cc. 170) . .	Fulton Company, via M. Gonzaga, 5, Milano	21- 9-1951	5339	26- 6-1968
41	*Blastoidina*, flac. da g. 30 gocce con arsenico; flac. da g. 30 gocce senza arsenico	Dott. A. & M. Giuliani, via P. Palagi, 2, Milano	7- 7-1953	7931	31-12-1967
42	*Kalofar*, 30 confetti da g. 0,50	Kalopharma Farmaceutici, via Montanara, 2, Settimo Milanese (Milano)	23- 4-1960	12382	3- 7-1968
43	*Citonucleina*, iniettabile tipo normale, 5 fiale liof. + 5 fiale solv.	Istituto Ganassini S.p.A., via Gaggia, 16, Milano	3-12-1966	20732	2- 2-1968
44	*Citonucleina*, iniett. tipo forte, 5 fiale liof. + 5 fiale di solv.	Id.	3-12-1966	20732/1	2- 2-1968
45	*Liovaccino Peste suina Cristal, violetto* (uso veterinario), flac. da 20 cc. iniett.; flac. da 50 cc. iniett.	Ist. Sieroterapico Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	18- 6-1953	977/A	29-12-1967
46	*Pfeifferina*, 10 compresse	Industrie Chimiche Barzaghi-UFA, viale Lombardia, 300, Brughero (Milano)	16- 1-1948	1048	5- 7-1968
47	*Sangen*, tubo da g. 50 di pomata; tubo da g. 100 di pomata	Ind. Farmac. Marco Viti, via Riccione, 8 / Milano	22-11-1963	8825/A	21- 6-1968
48	*Ilfasolfo*, 10 fiale × 5 cc. tipo calcico; 5 fiale × 10 cc. tipo calcico; 10 fiale × 5 cc. tipo antiurico; 5 fiale × 10 cc. tipo antiurico; 10 fiale × 5 cc. tipo antireumatico; 5 fiale × 10 cc. tipo antireumatico; tubo pomata da g. 30 antireumatica	I.L.F.A., viale Abruzzi, 15/13, Milano	13- 5-1948	1337	5- 7-1968
49	*Benzostorace*, tubo da g. 120 di pomata . .	Italnysco, via Calatafimi, 9, Milano	18- 1-1949	1700	2- 4-1968
50	*Sulfixone*, 20 compresse da g. 0,50	Lab. Biofarmaterapico S.p.a., Casarile (Milano)	29-11-1961 25- 3-1964	12261	17- 4-1968
51	*Testo e Uti*, 5 supposte tipo normale	Lab. Biofarm. A. Saita, piazza Dergano, 9, Milano	19- 6-1960	4710/A	28-12-1967
52	*Testo e Uti*, 3 supposte tipo forte	Id.	19- 6-1960	4710/A-1	28-12-1967
53	*Parulcine*, 15 fiale × 2 cc.	Lab. Italiani Robin, via G. Govone, 66, Milano	11- 1-1954	8518	29- 5-1968
54	*Realfene* (granulare), flac. da g. 100	Lab. Italiani Vaillant, via G. Revere, 15,	10- 6-1949	2112	6- 5-1968
55	*Thyacil*, 20 compresse	Id.	16-10-1947	926	6- 5-1968
56	*Sinociclina balsamica*, 5 supposte per lattanti . .	Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Milano	8- 7-1961	18699	24- 6-1968
57	*Sinociclina Balsamica*, 5 supposte per bambini .	Id.	8- 7-1961	18699/1	24- 6-1968
58	*Sinociclina balsamica*, 5 supposte per adulti	Id.	8- 7-1961	18699/2	24- 6-1968
59	*Lambral* per solo uso esportazione, flac × 10 cc. da g. 0,200 di soluz.	Maggioni & C. S.p.a., via G. Colombo, 40, Milano	2- 3-1954	703/A	16-11-1967
60	*Asteaton*, 25 capsule	Medix S.p.a., corso Vittorio Emanuele, 37/B, Milano	11- 3-1968	11543	12- 7-1968
61	*Stoma-Daril*, 100 compresse	Id.	19- 2-1968	17607	12- 7-1968
62	*Beri-Vit*, 5 e 10 fiale × 1 cc. da mg. 100	Norton Farmaceutici, via Manzotti, 16, Milano	2-11-1959 27- 7-1961	1170/2	19- 4-1968
63	*Beri-Vit*, 20 compresse	Id.	6- 8-1949 8- 6-1955	1170/A	19- 4-1968

N. d'ord.ne	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
64	*Diaspasmyl diamant*, 6 fiale × mg. 20	Osfa - Chemie S.p.a., via Cavour, n. 39, Milano	16-12-1964	19868	31- 1-1968
65	*Diaspasmyl diamant*, 20 compresse da mg. 25	Id.	16-12-1964	19868/A	31- 1-1968
66	*Diaspasmyl diamant*, 6 supposte da mg. 40	Id.	16-12-1964	19868/B	31- 1-1968
67	*Acthormon gel* (categ.), flacone × 2 cc. da 40 U. I.; flaconc. × 5 cc. da 100 U. I.	Ormonoterapia Richter S.p.a., via Chioggia, 2, Milano	11- 4-1955 15-11-1962	6877/A	10- 7-1968
68	*Acthermon gel* (serie di categ.), 10 fiale × 2 cc. da 10 U. I.	Id.	15-11-1962	6877/A-1	10- 7-1968
69	*Neo Panvitina*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	18-11-1958	14468	24- 4-1968
70	*Cremodyn*, flac. da g. 100 di soluz.	Panthox & Burck S.p.a. (già registrata a nome della ditta Apaf Farmaceutici), via Beldiletto, 60, Milano	2- 5-1959	3213	27- 6-1968
71	*Dietilfillina*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	29- 3-1961	18707	15- 3-1968
72	*Natur B 12*, flac. gocce da 15 cc.	Id.	29- 3-1965	20036/A	3-11-1967
73	*Farmaciclina* (iniett.), flac. a tappo perfor. da mg. 350 + fiala di acqua bidistillata × 2 cc.	Selvi & C. (già registrata a nome della ditta Vite), via Gallarate, 184, Milano	26-10-1962	20048	2- 2-1968
74	*Triclina* (iniett. uso intramusc.) flaconc. da mg. 100 + fiala solv. × 2 cc.	S.I.T. - S.p.a. (già registrata a nome della ditta Istifar Albanese), via Eritrea, 48/8, Milano	6-11-1958	12795/A	30- 6-1968
75	*Enterosalicyl vitaminico*, 10 supposte	Vitafarm, via Tortona, 14, Milano	4- 1-1955	798/B	23- 2-1968
76	*Ultravitamina* 4, flac. granulare da g. 100	Id.	23- 6-1948	1331	24- 6-1968
77	*Cicatrizzante Zef*, scat. pomata da g. 25 circa	Zambon S.p.a., via Del Duca, 12, Milano	21- 7-1944	54	11- 5-1967
78	*Dietolax* (emuls. di olio e paraf.) scat. da g. 200	Dr. A. Wander S.p.a., via Meucci, 39, Milano	28- 4-1956	11109	31- 8-1968
79	*Pancor*, 6 fiale × 5 cc.	Pantoval Farmaceutici, via Vela, n. 1, Milano	22- 2-1960	15765	12- 6-1968
80	*Testovena*, 3 fiale × mg. 10; 1 fiala × mg. 25	Richardson Merrel S.p.a., via P. Castellino, 111, Napoli	23- 6-1948	1327	28- 6-1968
81	*Estrogen*, 5 fiale × 1 cc. da mg. 0,1 tipo normale	Farmaceutici Chiesi, via Palermo, 30, Parma	8- 8-1949 29- 4-1955	2205	30- 6-1968
82	*Parmilene*, 6 supposte	Id.	21- 5-1960 17- 3-1967	17189/A	30- 6-1968
83	*Pomata Chiesi alla penicillina*, tubo da g. 5 di pomata oftalmica	Id.	1-10-1949	2468	30- 6-1968
84	*Spumosal Zinco Solfato* (categ.), 10 candelette vaginali	Id.	26- 6-1956	10431/A	30- 6-1968
85	*Somnirol*, 10 compresse	V. Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	30- 1-1948	1120	1- 6-1961
86	*Linobilef*, 50 confetti	Divapharma A. G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Farminter Dammas Farmaceutici; via F. Bernardini, 21, Roma	5-12-1958 17- 5-1966	14588	4- 3-1968
87	*Linosclerin*, flac. sciroppo da 500 cc.	UNI-Chemie S.p.a. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Farminter Dammas Farmac., via F. Bernardini, 21, Roma	6- 7-1959 17- 5-1966	15244	18- 3-1968
88	*Pulmatropin*, 5 supposte per adulti	I. Bir. N. - Ist. Bioterapico Nazionale, via Achille Vertunni, n. 40/A, Roma	15- 4-1967	5366	28- 5-1968
89	*Pulmatropin*, 5 supposte per bambini	Id.	15- 4-1967	5366/1	28- 5-1968
90	*Profasi*, 3 fiale × 2 cc. da 100 U. I.	Ist. Farmacol. Serono S.p.a., via Casilina, 125, Roma	2- 4-1952	3247	28- 5-1968
91	*Profasi*, 3 fiale × 2 cc. da 2500 U. I.	Id.	2- 4-1952	3247/2	28- 5-1968
92	*Calcio vitaminico Paolini*, 10 fiale × 1 cc. + 10 fiale × 1 cc. di acido ascorbico; 10 fiale × 5 cc. + 10 fiale × 1 cc. di acido ascorbico; 5 fiale × 5 cc. + 5 fiale × 1 cc. di acido ascorbico	Lab. Farmaceutico Paolini, viale XXI Aprile, 15, Roma	22- 6-1953	5345	30- 6-1968
93	*Calcio Paolini*, 12 supposte per adulti; 12 supposte per bambini	Id.	24- 7-1953	5345/A	30- 6-1968

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
94	*Vitamina B 1 Mendel,* 20 compresse	Mendelejeff, via della Camilluccia, 67, Roma	21- 8-1952	3439/A	21- 6-1968
95	*Biscolan,* 20 compresse da g. 0,5	Sidus - Ist. Biochim. Nazionale S.p.a. (già registrata a nome della ditta C.I.V.A.), via Tiburtina, 1496, Roma	20- 8-1959	15414	8- 5-1968
96	*Canfocardina,* 5 fiale × 2 cc. flac. gocce × 25 cc.	SIR - Lab. Chim. Biologici, Roma, Tor Sapienza	25- 9-1951	5381	31-12-1967
97	*Cardiosir,* 6 fiale × 2 cc.	Id.	8-10-1960	17229/A	30- 7-1968
98	*Citolisina* (uso veter.), 5 tubetti da 0,1 cc + 5 fiale da 1 cc. (cane); 3 flacon. da 0,5 cc. + 2 flacon. da 5 cc. (cavallo)	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	24- 1-1952	4714/A	3- 6-1968
99	*Citolisina* (uso veter.), 3 flaconc. da 0,5 + 2 flaconc. da 5 cc. (bovino)	Id.	15- 1-1953	4714/B	3- 6-1968
100	*Liverectum,* 8 supposte da g. 2 uso pediatrico . .	Cifa Farmaceutici, via Cervino, n. 68, Torino	14- 6-1961	13256/C	27- 7-1968
101	*Betarectal,* 3 supposte da g. 2,5	Lab. Farm. Biol. Cervino, via Ormea, 52, Torino	17- 1-1958	13402	9- 7-1968
102	*Cardiotonico Ormes,* flac. sciroppo da 150 cc. . .	Id.	8- 1-1952	5751	9- 7-1968
103	*Fosfojodarselina,* flac. elixir da 150 cc.	Id.	24- 4-1951	4796	9- 7-1968
104	*Jordarselina,* flac. elixir da g. 200	Id.	17- 4-1948	1274	9- 7-1968
105	*Lactovitam,* 10 fiale da 5 cc.	Id.	20- 3-1950	2548	9- 7-1968
106	*Neuritina,* flac. gocce da 25 cc. 10 fiale da 2 cc. . .	Id.	3- 2-1951	4463	9- 7-1968
107	*Olax,* flac. sciroppo da 150 cc.	Id.	30- 9-1949	2471	9- 7-1968
108	*Ossifem,* tubo pomata da g. 25 10 supposte da g. 2,5	Id.	11-12-1952 21- 6-1955	7355	9- 7-1968
109	*Peptolina,* flac. elixir da g. 220	Id.	20- 7-1950	3667	9- 7-1968
110	*Rutical,* flac. elixir da 120 cc.; 5 fiale × 10 cc.; 10 fiale × 5 cc.	Id.	5- 3-1952	6021	9- 7-1968
111	*Tiocolina,* flac. sciroppo da g. 180	Id.	29- 1-1955	9686	9- 7-1968
112	*Novociclina,* 8 capsule da mg. 150	Saper (già registrata a nome della ditta Taricco), via Boccaccio, 31, Torino	15- 2-1965	18969	10- 6-1968
113	*Inofosfina,* flac. granulare da g. 55	Prof. Scartozzi Cesare, corso Francia, 23, Torino	26- 3-1948 lett. 27- 7-1948	1251	9- 7-1968
114	*Allergil,* 6 fiale × 5 cc. flac. gocce × 15 cc.	Schiapparelli, corso Belgio, 86, Torino	16-10-1951	5411	20- 3-1968

(9941)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Cona », con sede in Alassio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Cona », con sede in Alassio (Savona), costituita per rogito Airoldi in data 20 settembre 1947, repertorio 5138 in sostituzione del sig. Volpi Antonio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11400)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Recuperi scorie varie », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Recuperi scorie varie », con sede in Savona, costituita per rogito Oxilia in data 8 novembre 1945, in sostituzione del sig. Buascaglione Pietro, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11401)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968, i poteri conferiti al dott. Lindo Mandirola, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata di Orba (Alessandria), sono stati prorogati fino al 15 maggio 1969.

(11396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 settembre 1968 « Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1968, n. 257 dove è scritto « comune di Agliano, ... Costiglione d'Asti, ... » deve leggersi « comune di Agliano, ... Costigliole d'Asti, ... ».

(11330)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 27-VC ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 27-VC », a suo tempo assegnato alla ditta Borri Giovanni, con sede in Vercelli, via S. Pancrazio.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vercelli.

(11492)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 42-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 42-TO », a suo tempo assegnato alla ditta De Agostini Carlo, con sede in Torino, via Bogino n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(11495)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3-TA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-TA », a suo tempo assegnato alla ditta Mandolla Rocca, con sede in Taranto, via Corsica n. 35.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di un altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Taranto.

(11503)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 31-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 31-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Pintucci Rodolfo, con sede in Firenze, piazza del Comune n. 24.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Firenze.

(11505)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3-MN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-MN », a suo tempo assegnato alla ditta Tournier Annibale, con sede in Viadana Po (Mantova), via Gonzaga n. 6.

(11504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e altre giurisdizioni superiori per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della presente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1969.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 25 aprile 1969 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile,

penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi nonchè delle ultime annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

26 maggio 1969: ricorso per cassazione in materia civile;

28 maggio 1969: ricorso per cassazione in materia penale;

30 maggio 1969: ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 28 ottobre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1968
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 233

(11490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti novantaquattro posti e che di essi, cinquantaquattro risultano già messi a concorso con decreto ministeriale 30 marzo 1968 tuttora in espletamento, per cui, in effetti, sono disponibili alla data odierna quaranta posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti quaranta posti:

A) dieci sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

B) due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art 10, integrato dal decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

g) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

h) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298;

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10 categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3 a 6) della categoria 10ª; nonchè, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

6) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle caterie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

7) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966 n. 851);

8) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

9) per gli assistenti ordinari di universalità o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio

prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

10) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti prima della prova orale a vista medica e psicotecnica, in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso — entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di 10 — gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Possono partecipare, altresì, al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nelle domande oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè la cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegna la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candiato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno fare espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che si riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine:

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammisisone;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva i nbollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipendente;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;
2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) diritto del lavoro;
4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta dei candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La gratuatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *novembre* 1968
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 34

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a
e residente in chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quaranta posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tale fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in conseguita presso in data .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. addì

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . .

Autentica della firma

.

N.B. — *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dell'art 5, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

D) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

E) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

G) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica o psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(11353)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi a trenta posti dei corsi del servizio sanitario dell'Esercito ed a quattro posti del corso del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1968, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di al-

lievi all'Accademia di sanità militare interforze per i corsi del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi ai trenta posti dei corsi del servizio sanitario dell'Esercito ed ai quattro posti del corso del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con il decreto interministeriale 26 luglio 1968, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

gen. di divis. s.p. Cellucci Gustavo, presidente;

col. medico s.p.e. Arghittu prof. dott. Cristino, membro;

ten. col. art s.p.e. Pipino Mario, membro;

ten. col. medico s.p.e. Freni prof. dott. Salvatore, membro per i candidati al servizio sanitario - ruolo medici;

ten. col. farmacista s.p.e. Ruggieri prof. dott. Ruggero, membro per i candidati al servizio sanitario - ruolo farmacisti;

ten. col. veterinario s.p.e Pilloni dott. Alfredo, membro per i candidati al servizio veterinario;

Perna dott. Giovanni, insegnante di lettere italiane e latine presso la Scuola militare « Nunziatella », membro;

Zanoli prof. Bruno, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'Accademia militare di Modena, membro;

Ognibene prof. Giorgio, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'Accademia militare di Modena, membro;

Cons. 1ª classe *Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto* a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1968
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 360

(11317)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 2, del mese di febbraio 1968, notificato il 12 novembre 1968, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1966.

(11543)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 2, del mese di febbraio 1968, notificato il 12 novembre 1968, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1966.

(11546)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. **34.**

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, concernente norme sull'ordinamento dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'art. 63, lettera *a*), della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono soppresse le parole: « ... e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari ».

Nell'art. 63, lettera *b*), della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « ... tre quinti ... », sono sostituite con le parole: « ... quattro quinti ... ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. **35.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1968 (Quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata della Regione per lo esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per lo esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

ENTI LOCALI

Cap. n. 1495 . . . . L. 30.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Cap. n. 1921 . . . . L. 25.000.000

b) *in aumento*:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 700 . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 760 . . . . » 6.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Cap. n. 1170 . . . . . L. 11.000.000

ENTI LOCALI

Cap. n. 1500 . . . L. 25.500.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Cap. n. 1922 . . . . L. 12.000.000

Art. 4.

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 2810:

Provincia di Trento:
limite d'impegno . . . . L. 5.000.000
stanziamento . . . . » 5.000.000

Provincia di Bolzano:
limite d'impegno . . . . L. 5.000.000
stanziamento . . . » 5.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Cap. n. 1922:

Provincia di Trento:
limite d'impegno . . . . L. —
stanziamento . . . . . . » 7.800.000

Provincia di Bolzano:
limite d'impegno . . . . L. —
stanziamento . . . . » 4.200.000

Art. 5.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 2167, 2200, 2250, 2552, 3050, 3051, 3060, 3350 e 4255 dell'esercizio finanziario 1968 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata, di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 6.

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'anno finanziario 1968 e negli allegati n. 1 e 2 al bilancio stesso sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il Comissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

ENTRATA

a) *in aumento*

Titolo II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria III. — *Proventi dei servizi pubblici minori.*

Cap. 230. — Proventi derivanti dalle inserzioni e dalla vendita del Bollettino Ufficiale, ecc. L. 2.000.000

Categoria IV. — *Proventi dei beni regionali*

Cap. 300. — Redditi dei terreni e fabbricati L. 2.000.000

Cap. 350. — Interessi su giacenze di cassa, ecc. » 290.000.000

Categoria V. — *Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione*

Cap. 410. — Avanzo di gestione della Stazione sperimentale agraria regionale di San Michele all'Adige . . . . L. 1.336.600

Categoria VII. — *Ricuperi, rimborsi e contributi*

Cap. 620. — Contributi nelle spese di sorveglianza degli impianti funicolari aerei L. 3.000.000

Categoria IX. — *Assegnazioni statali*

Cap. 948. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 L. 50.000

Cap. 1056 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e degli articoli 20 e 25, primo comma, lettera *e*) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » 300.000.000

Cap. 1057 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 20 terzo comma della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » 44.000.000

Cap. 1080 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 (bonifica) » 100.000.000

Cap. 1081 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 (sistemazione bacini montani e bonifica montana) » 640.000.000

Cap. 1101 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 7, lettera *a*), della legge 27 luglio 1967, n. 632 » 600.000.000

Cap. 1120 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 18 gennaio 1968, n. 13 » 640.000.000

Cap. 1121 (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 1, lettere *d*) e *f*) della legge 18 gennaio 1968, n. 13 » 598.000.000

Totale . . L. 3.220.386.600

b) *Modifica di denominazione.*

Cap. 1100. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 7, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 632.

TABELLA *B*

SPESA

a) *in diminuzione*:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Cap. 213. — Imposte e tasse sugli assegni, indennità ed altre competenze corrisposte al personale . L. 7.500.000

Cap. 611. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere in ammortamento di mutui contratti in dipendenza di provvedimenti legislativi; oneri erariali inerenti all'ammortamento » 12.924.215

Cap. 670. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 3) . » 166.700.000

ENTI LOCALI

Cap. 1495. — Spese per l'elezione dei Consigli comunali (leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28) . . . . . . » 30.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. 1921. — Spese per la corresponsione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori, ai coltivatori diretti ed agli artigiani L. 25.000.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZE E PATRIMONIO

Cap. 2030. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 4) L. 370.000.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. 2498. — Contributi per l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini applicativi (art. 2 - legge 27 ottobre 1966, n. 910) . L. 80.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Cap. 3250. — Contributi a sensi dell'art. 137 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti . L. 20.000.000

Rimborso di prestiti

Cap. 4990. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere in ammortamento dei mutui contratti in forza di provvedimenti legislativi . . . » 13.384.642

Totale . . . L. 725.508.857

b) *in aumento*:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Cap. 30. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (legge regionale 26 agosto 1968, n 20) L. 20.000.000

Cap. 70. — Spese riservate dalla Presidenza della Giunta regionale . » 145.457

Cap. 90. — Spese per i servizi di stampa e di informazione » 12.000.000

Cap. 170. — Personale della Regione e personale di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (legge regionale 26 agosto 1968, n. 20) » 1.000.000

Cap. 212. — Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale (legge regionale 26 agosto 1968, n. 20) » 6.000.000

Cap. 290. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'amministrazione regionale » 1.500.000

Cap. 300. — Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 (legge regionale 26 agosto 1968, n. 20) » 3.000.000

Cap. 371 (di nuova istituzione). — Spese per la corresponsione al personale collocato in aspettativa a sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 della indennità premio di servizio o dell'assegno sostitutivo dovuto dall'I.N.A.D.E.L. da recuperarsi all'atto del collocamento a riposo del personale stesso (art. 16 - legge regionale 26 agosto 1968, n. 20) . » 15.000.000

Cap. 381 (di nuova istituzione). — Adesione della Regione all'I.R.V.A.M. « Istituto ricerche e informazioni di mercato e valorizzazione produzione agricola » - con sede in Roma (legge regionale 2 settembre 1968, n. 26) .. » 5.000.000

Cap. 390. — Spese per l'acquisto di opere d'arte . . . . » 500.000

Cap. 395. — Spese per la documentazione delle attività della Regione. Spese per indagini, studi e rilevazioni. Spese per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, studi ed opere di interesse regionale e per diritti di autore . . . . L. 1.700.000

Cap. 425. — Interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche. Spese e sussidi di carattere eccezionale . . . . » 5.000.000

Cap. 430. — Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale . . . . » 1.000.000

Cap. 490. — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sull'economia regionale. Spese per indagini, studi e rilevazioni di carattere tecnico-economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della Regione . . . » 13.000.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. 680 — Spese per conferenze, assistenza tecnica ai contadini e per attività dimostrative L. 3.000.000

Cap. 700. — Sovvenzione a favore della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige . . . . » 10.000.000

Cap. 703. — Contributi e sussidi per conferenze, assistenza tecnica ai contadini e per attività dimostrative . . . . » 4.000.000

Cap. 760. — Spese per indagini di mercato e per l'allestimento e la distribuzione di materiali e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero . . . » 6.000.000

COOPERAZIONE

Cap. 850. — Spese per la stampa dei formulari e per la conservazione degli atti degli uffici tavolari . . . . L. 1.500.000

Cap. 860. — Spese per l'istituzione nel Libro fondiario dello schedario alfabetico dei proprietari . . . . » 3.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Cap. 960. — Spese per lavori di manutenzione ordinaria delle opere idraulico-forestali esistenti, per la manutenzione, riparazione delle attrezzature in dotazione, nonchè per il funzionamento e la gestione dei magazzini in deposito . . . . L. 20.000.000

Cap. 1051. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti e utilizzazione in economia di prodotti delle foreste . . . . . . » 88.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Cap. 1140 (di nuova istituzione sotto la Sezione IV - Azione ed interventi nel campo economico - Industria - Categoria V - Trasferimenti). — Sovvenzioni straordinarie alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano per l'effettuazione di indagini tecnologiche (legge regionale 30 agosto 1968, n. 23) . . . . . . L. 40.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Cap. 1170. — Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica L. 11.000.000

Cap. 1180. — Spese per l'acquisto di materiale fotografico, cartografico ed editoriale di interesse turistico, per la stampa di pubblicazioni turistiche e per la produzione e l'acquisto di documentari cinematografici . . . . » 20.000.000

Cap. 1235. — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico . . » 5.000.000

Cap. 1330 — Contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti la caccia e la pesca, per documentazioni fotografiche e attività propagandistiche, ecc. . . . . » 5.000.000

ENTI LOCALI

Cap. 1500. — Spese per l'elezione del Consiglio regionale . . . . L. 25.500.000

Cap. 1570. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. 1590. — Sussidio straordinario alla Scuola superiore di servizio sociale per il funzionamento della scuola medesima L. 10.000.000

Cap. 1631 (di nuova istituzione). — Contributi per il funzionamento delle comunità e dei consorzi di valle (legge regionale 2 settembre 1968, n. 29) » 15.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. 1700. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati bisognosi L. 4.000.000

Cap. 1705. — Contributi e sussidi per iniziative rivolte alla formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale sanitario e infermieristico-ospedaliero e per la frequenza ai corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione » 1.000.000

Cap. 1721 (di nuova istituzione). — Sovvenzioni straordinarie alla Croce Rossa Italiana, Comitati provinciali di Trento e di Bolzano, ed alla Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca di Bolzano per il miglioramento dei servizi di trasporto degli infermi (legge regionale 2 settembre 1968, n. 28) » 50.000.000

Cap. 1922. — Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 2 settembre 1968, n. 32) » 12.000.000

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. 2167 (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini applicativi (art. 2 legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 80.050.000

Cap. 2200 (di nuova istituzione). — Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere straordinarie da eseguirsi a sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 15 luglio 1954, n. 543 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 » 100.000.000

Cap. 2250 (di nuova istituzione). — Spese per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica (art. 7, lettera *a*) della legge 27 luglio 1967, n. 632) » 600.000.000

Cap. 2552 (di nuova istituzione). — Contributi a favore delle Aziende agricole delle provincie di Trento e Bolzano danneggiate dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'estate e nell'autunno 1966 (art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e articoli 20 e 25, primo comma, lettera *e*) del decreto legislativo 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) » 300.000.000

Cap. 2810. — Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (legge regionale 27 luglio 1968, n. 15) » 10.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Cap. 3030. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie L. 5.000.000

Cap. 3050 (di nuova istituzione). — Spese per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 1, lettera *d*) della legge 18 gennaio 1968, n. 13 » 280.000.000

Cap. 3051 (di nuova istituzione). — Spese per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 1, lettera *f*) della legge 18 gennaio 1968, n. 13 » 318.000.000

Cap. 3060 (di nuova istituzione). — Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e bonifica montana, ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 15 luglio 1954, n. 543, 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 » 640.000.000

Cap. 3350 (di nuova istituzione). — Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 1, lettera *b*) della legge 18 gennaio 1968, n. 13) L. 640.000.000

Cap. 3500. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito e stagionatura segati, fabbricati, ponti ed acquedotti, per l'acquisto di fabbricati, macchinari ed attrezzature particolari, nonchè di mezzi specializzati per il trasporto di prodotti boschivi, per l'impianto di opifici, linee elettriche, telefoniche ed aeree » 16.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Cap. 3630 (di nuova istituzione). — Agevolazioni creditizie alle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei alla eliminazione dei fumi nocivi (legge regionale 30 agosto 1968, n. 24) L. 32.000.000

Cap. 3850. — Contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree, lacuali, idroviarie, funiviarie e telefoniche interessanti la Regione. Contributi e sussidi ad enti locali per la progettazione di opere pubbliche riguardanti la viabilità » 10.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Cap. 4160 (di nuova istituzione). — Contributi straordinari al Comitato olimpico nazionale italiano per la realizzazione delle opere e degli impianti facenti parte dell'erigendo centro di preparazione per gli sport invernali nella zona turistica di Madonna di Campiglio (articoli 1 e 2 della legge regionale 27 luglio 1968, n. 16) L. 240.000.000

Cap. 4161 (di nuova istituzione). — Sovvenzioni straordinarie alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez con sede in Ragoli ed al comune di Pinzolo per la cessione al C.O.N.I., a prezzo simbolico delle aree occorrenti per la costruzione della Casa-albergo e delle altre opere e impianti del Centro di preparazione per gli sport invernali nella zona turistica di Madonna di Campiglio (art. 3 della legge regionale 27 luglio 1968, n. 16) » 30.000.000

Cap. 4255 (di nuova istituzione). — Contributi per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e art. 20, terzo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1142) » 44.000.000

LAVORI PUBBLICI E CREDITO

Cap. 4415 (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria al comune di Spiazzo per interventi connessi al ripristino di opere danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1966 (legge regionale 2 settembre 1968, n. 31) L. 10.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. 4701 (di nuova istituzione). — Contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, nonchè per l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza sanitaria (legge regionale 2 settembre 1968, n. 27) L. 150.000.000

Cap. 4720. — Contributi per l'acquisto ed il riattamento di immobili destinati all'assistenza sanitaria e ospedaliera e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento degli stessi . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 3.945.895.457

c) Modifica di denominazione:

Cap. 3035. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana (art. 7, lettera *b*) della legge 27 luglio 1967, n. 632)

Variazioni che si apportano agli elenchi 3 e 4 allegati allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968

Elenco n. 3

(Capitolo n. 670)

Partita che si aggiunge:

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Spesa per il funzionamento del Consiglio regionale di sanità .	+	300 000

Elenco n. 4

(Capitolo n. 2080)

Partite che si eliminano:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Spesa per l'impianto di un apparecchio radar sulla Paganella per l'avvistamento delle formazioni nuvolose apportatrici di grandine .	—	45 000 000
Agevolazioni creditizie alle piccole imprese commerciali, alle cooperative di consumo ed ai pubblici esercizi	—	15.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Contributi per l'incremento turistico di zone montane depresse	—	10.000.000

Partita che si integra:

FINANZE E PATRIMONIO

Iniziative a favore delle zone della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del mese di gennaio 1968	+	22 000.000

Partite che si aggiungono:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Provvidenze a favore del settore distributivo	+	65 000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Provvidenze a favore degli enti pubblici e dei privati proprietari di boschi danneggiati dagli eventi meteorici del mese di luglio 1968 e proroga del termine di applicabilità della legge regionale 6 luglio 1967, n. 10	+	85.000.000
	+	102.000.000

TABELLA C

Bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1968

ENTRATA

a) *in aumento*:

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Categoria I - *Trasferimenti*

Art. 1. — Contributi sui premi di assicurazione	L.	8.000.000

SPESA

a) *in aumento*:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria II - *Trasferimenti*

Art. n. 20. — Sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionale (art. 33 della legge 20 agosto 1954, n 24, modificato con l'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1961, n. 2)	L.	1.000.000
Art. n. 30. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'art. 33, lettera *b*), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24	»	7.000.000
Totale . . .	L.	8.000.000

TABELLA *C*

Allegato n. 1 al bilancio della Cassa regionale antincendi

Bilancio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1968

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1967 . .	L.	6.418.713

SPESA

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria I - *Acquisto di beni e servizi*

Art. n. 1. — Compensi, indennità ed oneri riflessi, rimborso spese ecc.	L.	418.713
Art. n. 70. — Manutenzione e riparazione di macchine e materiali di soccorso, ecc. . .	»	1.000.000
Art. n. 90. — Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi e motomezzi, del materiale tecnico e degli elicotteri	»	5.000.000
Totale . . .	L.	6.418.713

Allegato n. 2 al bilancio della Cassa regionale antincendi

Bilancio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1968

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio finanziario 1967 . .	L.	4.184.661

SPESA

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria I - *Acquisto di beni e servizi*

Art. n. 70. — Manutenzione e riparazione di macchine e materiali di soccorso, ecc. . .	L.	1.514.661
Art. n. 90. — Spese per acquisto e manutenzione straordinaria degli automezzi e motomezzi, ecc.	»	3.300.000
Totale . . .	L.	4.814.661

(11464)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 36.

Intervento della Regione per la costruzione di una scuola professionale nel comune di Santa Ninfa colpito dal terremoto nel gennaio 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del 5 novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a realizzare nel territorio del comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani) — colpito dal terremoto nel gennaio 1968 — un edificio destinato a sede di istituto di istruzione professionale.

L'edificio sarà realizzato su terreno messo a disposizione dal demanio dello Stato, del quale resterà in proprietà, col

vincolo della destinazione a sede della scuola coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trapani.

Art. 2.

La costruzione dell'edificio viene affidata — a mezzo di trattativa privata — a una ditta specializzata in strutture prefabbricate.

Art. 3.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ente che assume la gestione dell'istituto di istruzione professionale — per regolare i rapporti necessari per il completamento dell'edificio e per la sua attrezzatura — anche mediante l'utilizzazione di fondi messi a disposizione da altri enti pubblici e da privati.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nell'esercizio 1968 la spesa di lire 72 milioni, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 2080 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 37.

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi — sentite le Giunte provinciali — in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive ed ai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, in mancanza, nei programmi di sviluppo economico delle Province autonome.

Art. 2.

Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità e ai consorzi di valle, costituiti nel territorio regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, nonchè, ove questi non siano costituiti, ai consorzi fra enti locali costituiti in base alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, ai comuni e ad altri enti pubblici proprietari di boschi, i quali svolgano, con apposito personale e costituendo gestioni separate, il servizio di vigilanza boschiva.

Il contributo è annualmente concesso entro il limite del 50 per cento dello stipendio lordo annuo, corrisposto al personale di custodia e limitatamente al numero di custodi ritenuto sufficiente, per ogni circoscrizione; il numero di essi sarà determinato nel decreto di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Per beneficiare del contributo regionale gli enti, di cui all'articolo precedente, devono presentare domanda all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia dell'economia montana e delle foreste.

L'accoglimento della domanda è subordinato:

a) all'adozione, da parte del richiedente, di apposito regolamento, redatto secondo direttive da impartirsi dall'Assessorato al quale è affidata la materia dell'economia montana e delle foreste, nel quale siano precisati i criteri per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, nonchè l'organico e il trattamento economico del personale adibito al servizio;

b) al fatto che l'organizzazione del servizio di vigilanza riguardi, distintamente per circoscrizione, almeno il 75 per cento della superficie boschiva compresa nella circoscrizione stessa.

Alla domanda, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno, deve essere allegato il preventivo annuale delle spese relative al personale di custodia.

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre la documentazione delle spese sostenute.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Per lo scopo previsto dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1968 1970, la spesa di lire 40 milioni annui.

Alla copertura di lire 40 milioni previsti per l'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati e non impegnati non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa relativa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SHIAVO

(11465)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 38.

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo o dei comuni della Regione che intendano realizzare o completare opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica, può essere concesso un contributo ratcale annuo costante, nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa, per la durata di anni dodici.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno, necessario alla realizzazione dell'opera e dell'impianto.

Le opere di completamento non possono superare il 20 per cento delle disponibilità.

Art. 2.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte — per delega della Regione — con deliberazione della Giunta provinciale competente.

Con la deliberazione precitata si stabiliscono i termini entro i quali le opere devono essere iniziate ed ultimate.

Le Giunte provinciali predispongono — per delega della Regione — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano delle opere, impianti e servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle province autonome.

Art. 3.

Il contributo — salvo il caso di autorizzazione allo sconto — è, di norma, corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo viene corrisposto — nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 4.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata — per delega della Regione — alla Giunta provinciale competente, corredata:

del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario;
della dichiarazione che le opere, impianti o servizi per la cui attuazione viene richiesto il contributo, non beneficiano di altri provvidenze regionali o statali.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla Giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di lire 100 milioni.

La somma complessiva di lire 1200 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1979.

All'onere di lire 100 milioni previsto per l'esercizio 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 2080 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Sul limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . . . L. 50 milioni
a favore della provincia di Bolzano . . . . L. 50 milioni

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 39.

Concessione di contributi per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione al consorzio per la costruzione della strada Bolzano - S. Genesio - Avelengo - Merano, denominato Consorzio per la costruzione della strada panoramica del Monzoccolo », costituito dai comuni di Bolzano, S. Genesio, Meltina, Verano, Avelengo, Merano e dalla Provincia di Bolzano, di un contributo annuo costante dell'1,25 per cento, per un periodo di trentacinque anni, sulla spesa riconosciuta ammissibile da erogarsi con le modalità della legge regionale 10 novembre 1965, n. 13, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1968, un limite di impegno di lire 19.625.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione per gli esercizi dal 1968 al 2002.

Art. 2.

All'onere di lire 19.625.000 a carico dell'esercizio 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11466)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 40.

Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 5 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Giunte provinciali predispongono — per delega della Regione — programmi annuali di opere pubbliche, indicate nel seguente articolo 3, da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Giunte provinciali sono autorizzate a concedere — per delega della Regione — ai soggetti, indicati nell'articolo seguente, contributi annui costanti fino alla misura massima del 7,50 per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, e per un periodo non superiore a quindici anni.

Art. 2.

I contributi, previsti dalla presente legge, sono erogati ai titoli delle opere programmate, indicati nelle lettere *a*) e *b*) seguenti, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle singole opere:

a) comuni, consorzi tra comuni, enti comunali di assistenza, fondazioni e istituzioni amministrative dagli E.C.A..

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità. Tutti gli enti beneficiari della presente legge devono possedere il requisito della personalità giuridica.

Agli enti, di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, è riservato, nei programmi annuali predisposti in base al precedente articolo, una quota di interventi, non inferiore al 75 per cento delle disponibilità finanziarie, mentre la restante quota, fino al 25 per cento, viene erogata agli altri soggetti indicati nel predetto comma.

Art. 3.

Nei programmi annuali, di cui all'articolo 1, possono essere comprese — ai fini dell'ammissione al contributo — le seguenti categorie di opere:

1) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti e fognature;

2) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di comune, delle frazioni e delle località di interesse per l'agricoltura, l'industria e il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, nonchè delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di comune e delle strade intercomunali;

3) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione dell'energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento di nuclei abitati anche isolati;

4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, il completamento e l'acquisto di edifici ed impianti destinati a servizi pubblici;

5) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'educazione e all'istruzione senza scopo di lucro;

7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro;

8) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento di edifici, destinati al culto e di edifici, adibiti all'uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco;

9) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 4.

Nei limiti degli stanziamenti, previsti da apposite leggi regionali, le Giunte provinciali sono altresì autorizzate, per delega della Regione e a totale carico del bilancio regionale, ad eseguire direttamente le opere, ammissibili a contributo e previste nei piani annuali, o ad attribuire in concessione la esecuzione delle stesse agli enti indicati nel precedente articolo 2, lettera *a*).

Tale esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, è eccezionalmente consentita per opere, che rispondano a requisiti di assoluta priorità, in relazione ad esigenze di dotazione civile o di rilevante interesse economico dei centri abitati e l'attribuzione deve essere espressamente motivata da parte della Giunta provinciale competente, sulla base di una domanda presentata dall'ente locale interessato.

L'attribuzione in concessione dell'esecuzione dei lavori è ammessa a favore degli enti indicati nell'articolo 2, lettera *a*) della presente legge, quando essi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta alla Giunta provinciale competente, all'atto della presentazione della domanda di contributo.

Art. 5.

Le domande, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale competente.

Le domande rimangono valide per un periodo di anni cinque.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera.

Le domande, che riguardano opere da realizzarsi dagli enti indicati nell'articolo 2, lettera *b*), della presente legge, dovranno essere presentate tramite il comune nel quale le opere devono essere realizzate. Il comune è tenuto ad esprimere entro trenta giorni il proprio motivato parere, in ordine al pubblico interesse dell'opera progettata, con riferimento alla situazione locale; tale parere è vincolante ai fini della priorità nei programmi annuali, che devono essere predisposti in base al precedente articolo 1.

Art. 6.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente — previa deliberazione della Giunta — dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

e) piano di finanziamento.

Art. 7.

Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati — per delega della Regione — dall'Ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 8.

Ai comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, le Giunta provinciale possono concedere — per delega della Regione — nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi regionali — contributi in conto capitale, fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e contributi a norma dell'articolo 1 della presente legge, per la somma eccedente l'ammontare alla sovvenzione in conto capitale.

Su richiesta degli stessi comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti — per delega della Regione — a cura dell'Ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici.

Art. 9.

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti — per delega della Regione — con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, previa deliberazione della Giunta, nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi regionali.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dello articolo 1944, secondo comma, del Codice civile.

Art. 10.

In ciascun progetto, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente all'1 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato, nel caso di progetti redatti a norma dell'articolo 8, secondo comma, e al 5 per cento negli altri casi.

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere, è rilasciato — per delega della Regione — dall'Ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici.

Art. 11.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 12.

I comuni non possono contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore alla metà delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Art. 13.

Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso dato — per delega della Regione — dalla Giunta provinciale competente.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge, i comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa — per delega della Regione — dalla Giunta provinciale competente, di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri od enti internazionali di credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle entrate comunali ai sensi dello articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 16.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro quindici giorni le sue osservazioni alla Giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 17.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge le domande previste dal precedente articolo 5 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate in base alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, possono essere utilizzate dalle Giunte provinciali, ai fini della predisposizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di lire 234 milioni.

La somma complessiva di lire 3.510 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 234 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1982.

All'onere di lire 234 milioni, previsto per l'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Sul limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio regionale dispone le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . . . L. 117 milioni
a favore della provincia di Bolzano . . . L. 117 milioni

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale.

Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11467)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.